

OGGETTO: Procedure esecutive mobiliari – Art. 492-*bis* c.p.c.

Gentili Colleghe e cari Colleghi,

come noto la riforma Cartabia, nell'auspicio di snellire le attività procedurali e velocizzare l'attività di espropriazione forzata, ha apportato rilevanti novità sul processo esecutivo, modificando anche la disciplina di cui all'art. 492-*bis* c.p.c. rubricato "*Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*".

Al fine di superare alcune problematiche interpretative e criticità sorte in sede di attuazione operativa della norma (a ragione della quantomeno "non felice" formulazione della stessa), si sono svolte due riunioni indette presso il Tribunale di Como – Ufficio di Presidenza alla presenza della Presidente Dott.ssa Paola Parlati e con la partecipazione di tutti i rappresentanti delle categorie interessate (Consiglio dell'Ordine, Giudici Onorari dell'esecuzione, funzionari della Cancelleria Esecuzioni Mobiliari, Ufficiali Giudiziari).

Le tematiche affrontate e le soluzioni condivise sono le seguenti.

Pignoramento ex art. 492-*bis* c.p.c. effettuato dall'Ufficiale Giudiziario all'esito della ricerca beni con modalità telematica (in particolare: art. 492-*bis*, commi 7-8-9, c.p.c.; art. 155-*ter*, comma 2, disp. att. c.p.c.):

- nel caso di reperimento di un unico bene o di un unico credito nella disponibilità di terzi, ai sensi del comma 7 dell'art. 492-*bis* c.p.c., l'Ufficiale Giudiziario procederà d'ufficio senza dare alcun avviso al creditore;
- nel caso di individuazione di più crediti o più beni pignorabili, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art.492-*bis* c.p.c. e del comma 2 dell'art. 155-*ter* disp. att. c.p.c., l'Ufficiale Giudiziario dovrà interpellare il creditore al fine di consentire la scelta dei beni o crediti da sottoporre ad esecuzione;
- in tale secondo caso, l'Ufficiale Giudiziario comunicherà al creditore le informazioni relative, sia alla tipologia dei rapporti rinvenuti, sia al titolare effettivo del rapporto, e ciò al fine di non privare il creditore di uno strumento informativo assicuratosi già dalla precedente normativa;
- nel verbale di pignoramento presso terzi redatto e notificato dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 492-*bis* c.p.c. verrà inserito il seguente invito: "*Invita il terzo pignorato a rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 cpc entro 10 giorni dalla notifica del presente atto per esigenze di economia processuale ed al fine di consentire al creditore di coltivare solo le azioni che abbiano un possibile esito positivo, evitando l'inutile iscrizione a ruolo di pignoramenti che si profilino infruttuosi*".

Compenso dovuto all'Ufficiale Giudiziario ex art. 122 D.P.R. n. 1229/1959 e ss.mm.ii. a seguito di pignoramento a norma dell'art. 492-*bis* c.p.c.:

- le somme relative al pagamento del compenso dell'UNEP verranno poste a carico della procedura esecutiva in prededuzione e, a tal fine, all'interno dei provvedimenti del Giudice dell'esecuzione verrà specificato che è onere del creditore procedente e/o intervenuto pagare l'UNEP. La medesima formula verrà adottata per i ratei di pensione o di stipendi. In caso di più creditori il compenso graverà pro-quota su ognuno;
- nel caso di pignoramento di ratei di pensione, stipendio o altro credito simile, il Giudice dell'esecuzione calcolerà il compenso di spettanza dell'UNEP, secondo la percentuale *ex lege*, previamente sull'importo già accantonato dal terzo pignorato sino all'udienza di assegnazione; nel caso la somma già accantonata non consenta la liquidazione dell'intero ammontare di spettanza dell'UNEP, il Giudice, nel disporre l'assegnazione periodica di somme dal terzo al creditore, onererà il creditore stesso di detrarre da ciascuna assegnazione la percentuale di competenza dell'UNEP, corrispondendola allo stesso Ufficio sino al dovuto, salvo eventuale estinzione del rapporto sottostante;
- nel caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva anche con riferimento all'ipotesi di accordo tra le parti, il compenso all'UNEP è comunque dovuto salvo le eccezioni previste dall'art. 122 D.P.R. n. 1229/1959 ovvero quelle di cui agli artt. 159-*ter*, 164-*bis* e 164-*ter* disp. att. c.p.c. e all'art. 532, comma 2, terzo periodo c.p.c.;
- nel caso di esecuzioni esenti in materia di lavoro, famiglia, art. 32 disp. att. c.p.p., il compenso è dovuto e sarà onere dell'UNEP dare corso ai conseguenti adempimenti volti al pagamento come da Circolare Ministero della

Giustizia 24.10.2018 Pos IV-DOG-03-1/2017-CA; nei casi di Patrocinio a spese dello Stato il compenso verrà posto a carico dell'Erario;

- nel caso di rinuncia all'esecuzione da parte del creditore procedente a fronte di dichiarazione del terzo negativa o per crediti dichiarati di ammontare complessivo non superiore a € 300,00, la procedura verrà considerata sostanzialmente infruttuosa e potrà essere estinta senza liquidazione del compenso dell'UNEP anche prima dell'udienza.

Cordiali saluti.

Il Consigliere delegato
Avv. Giulio Bonanomi